FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA PER LA CLIENTELA AL DETTAGLIO

In vigore dal 01/03/2023

Il presente documento è redatto in ottemperanza alle disposizioni della Banca d'Italia in tema di *"Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti"* adottato il 29.7.2009 e successive modifiche e integrazioni, del Titolo VI del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB) *"Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti"* e a quanto previsto dal Decreto legislativo, 06.9.2005 n. 206 *"Codice del Consumo"* e s.m.i., per quanto di competenza.

Contiene informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Viene messo a disposizione della clientela, per la consultazione, presso ciascun locale aperto al pubblico di Premia Finance S.p.A., su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, ed è inoltre accessibile presso il sito ufficiale del mediatore www.premiafinancespa.com Le informazioni pubblicizzate in questo foglio informativo non costituiscono offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del Codice civile.

Sezione I – INFORMAZIONI SUL MEDIATORE

Premia Finance S.p.A., con sede legale in Roma (RM), via Viale Umberto Tupini, 103, codice fiscale e partita IVA n. 04904790872, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Roma con il n. RM-1558877, iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi, n. M451 del 13/11/2018, cap. soc. sottoscritto e i.v. € 480.355,00 telefono 095.7227068, posta elettronici info@premiafinancespa.it pec: premiafinance@pec.premiafinancespa.it, sito internet http://www.premiafinancespa.it/, assicurazione per i rischi professionali con Arch Insurance company (Europe) limited – con polizzan. PI-54859823O3 emessa il 28/02/2023.

I presenti sono verificabili sul sito dell'OAM - Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi - all'indirizzo internet https://www.organismo-am.it

Sezione I.I – INFORMAZIONI SUL COLLABORATORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Cognome e nome , e-mail , telefono

svolge per conto di Premia Finance S.p.A., attività di contatto con il pubblico con rapporto di Collaboratore/Dipendente ed è iscritto negli elenchi OAM dalla stessa società di mediazione.

I presenti dati sono verificabili sul sito dell'OAM, all'indirizzo internet https://www.organismo-am.it, nella sezione "Dipendenti Collaboratori".

Sezione II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Il mediatore creditizio è la persona giuridica che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto precedente, nonché le attività connesse o strumentali e non è legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Il mediatore creditizio può svolgere l'attività di consulenza, anche in forma svincolata e autonoma rispetto all'intermediazione del finanziamento, purché si tratti di attività connessa e strumentale all'attività principale.

L'esercizio professionale dell'attività di mediazione creditizia è subordinato all'iscrizione nell'Elenco tenuto dall' Organismo Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, previsto dall'articolo 128-undecies del TUB ed è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art.128-septies del TUB e ai loro dipendenti e collaboratori.

La mediazione creditizia comprende la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento di una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e l'inoltro delle richieste a quest'ultimo.

Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente.

L'attività di mediazione creditizia non comporta alcuna garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, poiché le trattative e la delibera del contratto di finanziamento sono di esclusiva competenza degli istituti di Microcredito convenzionati. Pertanto, il mediatore non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti o dell'eventuale mancata concessione/erogazione del finanziamento richiesto.

Il Mediatore Creditizio opera in convenzione" con istituti di Microcredito sulla base di precisi accordi distributivi senza vincolo di esclusiva. In tale caso al cliente dovrà essere consegnata, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, il foglio informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e la Guida al Microcredito, nonché il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura; Nel caso in cui il cliente nel questionario di adeguata verifica (D.lgs. 231/07) e

Fac simile

nel contratto di mediazione sottoscritto tra le parti, dichiari di rientrare nella categoria della "Clientela al Dettaglio", verranno applicate le condizioni presenti in questo foglio informativo, così come previsto dal Codice del Consumo (D. Lgs. 06.9.2005 n. 206, articoli da 18 a 27, art. 37bis e da 45 a 67) e dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 2 agosto 2007, n. 145.

Rientrano nella "Clientela al Dettaglio" le seguenti categorie: i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Premia Finance S.p.A. opera in convenzione con i seguenti:

Denominazione	*Sito Internet*
MDI	https://www.microcrditodiimpresa.it

Sezione III – CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Consistono nella provvigione ed in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio le spese di istruttoria, le spese postali, etc.), comunque denominati e gravanti sul cliente, anche con riferimento a quelle da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali.

Tipologia di finanziamento	***Provvigione massima richiesta sul valore erogato***
Microcredito	0%
Spese documentate (es. spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti, etc.) a carico del Cliente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di Mediazione	Nessuna
Spese di istruttoria (quota parte calcolata dall'Istituto)	3%
Penali	il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'art. 1382 del Codice civile.

L'importo della provvigione e delle altre somme a carico del cliente, saranno comunicate al finanziatore affinché possa includerlo nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

La medesima commissione di mediazione sarà comunque dovuta dal cliente anche nell'ipotesi in cui dovesse rifiutare la conclusione del finanziamento a seguito dell'approvazione da parte della banca o dell'intermediario finanziario.

Premia Finance S.p.A. potrà ricevere commissioni o altre somme dal finanziatore per l'attività prestata in relazione al contratto di Microcredito: qualora l'importo non fosse noto al momento della consegna del presente foglio informativo, il Cliente riceverà comunicazione dell'importo effettivo entro la data di erogazione del finanziamento ed, in relazione ai contratti di Microcredito, istruito sulla base del modulo denominato "Questionario – Business Plan" Premia Finance Spa per il lavoro di mediazione creditizia che svolge (attinenti alla compilazione dei questionari, raccolta documentazione dati e lavorazione pratica per conto dell'istituto del Microcredito) riceverà dall'istituto di Microcredito un compenso massimo pari al 3% sulle spese di istruttoria fisse.

L'eventuale provvigione, che Premia Finance S.p.A. dovesse percepire dalla banca o dall'intermediario finanziario non sarà portata in detrazione della provvigione pagata dal cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.

Sono a carico del cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio degli istituti di Microcredito, le imposte relative al finanziamento, rinvenibili nei fogli informativi del soggetto erogante per il prodotto finanziario oggetto di mediazione creditizia o previsti per tipologia di finanziamento anche se non specificatamente indicati ed applicati da soggetti terzi o erariali.

Sezione IV – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Finalità del contratto di mediazione creditizia. Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso istituti di Microcredito ex art.111 del T.U.

Durata e modalità del contratto di mediazione creditizia. Il contratto è a tempo determinato e la durata è di massimo 6 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso.

L'incarico viene conferito dal cliente al mediatore creditizio per iscritto attraverso il "mandato di mediazione" e sarà svolto: in esclusiva, pertanto il cliente non può ricercare autonomamente, per tutta la durata del contratto, il finanziamento né

Fac simile

conferire analoghi incarichi ad altri mediatori creditizi;
Per tutta la validità del contratto di mediazione creditizia, l'incarico potrà essere revocabile il cliente ha facoltà di revocare l'incarico durante la durata dell'incarico di mediazione con 60 giorni di preavviso, attraverso raccomandata A.R. o PEC, fatto salvo che il cliente abbia già ottenuto una delibera (anche subordinata) da parte del soggetto finanziatore per mezzo dell'intervento del mediatore creditizio;
Il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta alla scadenza di tale termine e, in ogni caso, alla concessione del finanziamento erogato grazie all'attività svolta dal Mediatore.
Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento, oggetto di contratto, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili al mediatore creditizio o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l'intervento del mediatore creditizio successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, non cesserà l'obbligo di remunerazione e del rispetto degli obblighi derivanti dal "mandato di mediazione" da parte del cliente verso il mediatore stesso per l'attività prestata di mediazione creditizia.
Risoluzione del contratto e penali. Il mediatore creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa comunicazione scritta da inviarsi al cliente mediante raccomandata A.R., nelle seguenti ipotesi: a) il cliente non comunichi o non consegni i dati richiesti dal mediatore, (b) il cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (c) venga violato da parte del cliente l'obbligo di esclusiva ove previsto, (d) il cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia (e) o il cliente revochi l'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza in caso di contratto irrevocabile (f) o rinunci al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore.
In tali casi il cliente dovrà corrispondere al mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute, oltre al risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'art. 1382 del Codice civile.
Diritti del Cliente.
1) Il Cliente ha diritto di avere e di asportare, prima di essere vincolato dal contratto di mediazione, copia del foglio informativo in vigore, datato ed aggiornato, presso ciascun locale identificabile come agenzia di Premia Finance SpA" aperto al pubblico, su supporto cartaceo o durevole e di averne accesso anche presso il sito internet ufficiale, se presente, nonché il documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura e le guide di banca d'Italia se previste. Qualora il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, la copia del foglio informativo nonché della Guida relativa all'operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio;
2) Di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia del testo del contratto di mediazione creditizia, idonea per la stipula con incluso il documento di sintesi; la consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto;
4) Di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, non oltre novanta (90) giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il mediatore creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni;
5) Solo nel caso di credito immobiliare, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, il cliente potrà richiedere informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore;
6) Di recedere dal contratto di mediazione creditizia nei termini e secondo le modalità indicate nel contratto.
Il cliente, nel caso contratto "a distanza" o concluso "fuori dai locali commerciali", ha il diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto, dandone comunicazione a Premia Finance Spa a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare in Viale Umberto Tupini, 103 - 00144 Roma (RM) o tramite PEC all'indirizzo: premiafinance@pec.premiafinancespa.it, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo mail info@premiafinance.it
Obblighi del Cliente. È fatto obbligo al cliente:
1) Di fornire a Premia Finance Spa la documentazione indicata nel contratto nel termine ivi previsto e di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria situazione patrimoniale e personale che siano idonee a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni nonché di fornire le eventuali integrazioni richieste in fase di istruttoria;
2) Di fornire dati veritieri, completi e aggiornati;
3) Di dichiarare l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli insistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali;
4) Di non conferire, nel caso di contratto di mediazione in esclusiva, incarico contestuale ad altra società di mediazione creditizia per la richiesta del medesimo finanziamento.
Obblighi del Mediatore Creditizio. Il Mediatore Creditizio ha l'obbligo:
1) di mettere in contatto il cliente con Istituti di Microcredito ai fini della concessione del finanziamento richiesto;
2) di fornire un'idonea consulenza e compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto;
3) di conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;

Fac simile

4) di rispettare il segreto professionale;
5) di provvedere all'identificazione del cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.
Foro Competente. Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Roma, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile (foro generale del consumatore).

Sezione V – RECLAMI e MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE

Il cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione creditizia sottoscritto.
Il reclamo dovrà essere effettuato per iscritto, tramite posta ordinaria all'indirizzo:
Premia Finance Spa - Ufficio Reclami Viale Umberto Tupini, 103 - 00144 Roma (RM) o tramite posta elettronica all'indirizzo info@premiafinancespa.it o tramite PEC premiafinance@pec.premiafinancespa.it e dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:

- *nominativo/ denominazione e recapiti del Cliente*
- *data del contratto di mediazione*
- *riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto*
- *motivazione del reclamo*
- *richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio*

Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito internet del mediatore creditizio, nella sezione "reclami".
Il mediatore creditizio si impegna a rispondere entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") per controversie sorte direttamente con il mediatore creditizio.

Sezione VI – DEFINIZIONI

- Cliente. Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio
- Consumatore. Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
- Clientela al Dettaglio. I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
- Finanziamento. Il finanziamento che il cliente intende ottenere con l'intermediazione del mediatore creditizio, tra cui: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo sotto forma di dilazione, (iv) credito immobiliare, (v) prestito su pegno e (vi) rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito, (vi) factoring ecc.
- Servizi accessori. Servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria.
- Incarico di Mediazione. Contratto di mediazione stipulato tra il mediatore creditizio e il cliente
- Contratto a distanza e contratto negoziato fuori dei locali commerciali. Il "contratto a distanza" è concluso tra il mediatore e il consumatore senza la loro presenza fisica e simultanea, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Il "contratto negoziato fuori dei locali commerciali" è qualsiasi contratto tra il mediatore e il cliente: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore.
- Tecniche di comunicazione a distanza. Le tecniche di contatto con la cliente diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
- Offerta fuori sede. Offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico
- Supporto durevole. Qualsiasi strumento che consenta di memorizzare informazioni che possano essere agevolmente recuperate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni medesime.
- Locale aperto al pubblico. Il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività del mediatore creditizio, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Facsimile

- Intermediari Finanziari. Società cui è riservato l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 107.
- TAEG. Tasso annuo effettivo globale è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
- TEGM. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.
- ISC. L'indicatore sintetico di costo è il tasso di un mutuo che considera, oltre al tasso applicato con il quale si calcola la rata mensile, anche le spese accessorie iniziali e le spese periodiche.
- Penale. Somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto.
- Provvigione. Compenso dovuto al mediatore creditizio commisurato all'importo del finanziamento.
- OAM. Organismo per l'elenco degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi; è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.

Fac simile